

NORME REGOLAMENTARI PER L'USO DEL TIMBRO ATTESTANTE L'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE

Visto il R.D. 11 febbraio 1929, n. 275;
vista la legge 25 aprile 1938, n. 897;
visto il D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382;
visto il precedente regolamento sull'uso del timbro in vigore dal 1° gennaio 1956
vista la Deliberazione di modifica n.211 del 12/5/02 del Consiglio Direttivo
vista la Deliberazione di modifica n.326 del 19/7/04 del Consiglio Direttivo
vista la Deliberazione di modifica n.334 del 25/10/04 del Consiglio Direttivo
vista la Deliberazione di modifica n.746 del 12/5/08 del Consiglio Direttivo
vista la Deliberazione n.756 del 16/06/08 del Consiglio Direttivo
vista la Deliberazione di modifica della denominazione da Collegio a Ordine n. 02/19 della seduta ordinaria
n. 635 del 17/6/19 del Consiglio Direttivo

considerata la necessità di stabilire le norme per l'uso del timbro professionale;

il Consiglio Direttivo dell'Ordine con delibera n. 32 della seduta ordinaria del 19/09/2019 dispone:

Art. 1

Ogni elaborato tecnico redatto da Professionista iscritto all'Albo nell'interesse di enti, privati e uffici deve essere autenticato con l'apposizione del timbro impresso sull'elaborato ad inchiostro indelebile e con la propria firma.

Art. 2

L'apposizione del timbro e della firma attestano che l'elaborato è stato redatto da Professionista iscritto all'Albo Professionale e abilitato all'esercizio della professione.

Art. 3

Graficamente il timbro si compone di due cerchi concentrici, di cui il primo di 37 mm di diametro ed il secondo di 28 mm di diametro.

All'interno della corona circolare, che, tenuto conto delle linee delle due circonferenze ha larghezza di 4,5 mm, compaiono nell'ordine:

- la scritta ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
- una stella
- la scritta MILANO E LODI
- un'altra stellina.

All'interno della circonferenza di diametro 28 mm, per i Periti Industriali comparirà la scritta identificativa di ogni singolo Iscritto, così composta:

- Per. Ind.
- Cognome Nome
- n° iscrizione
- Specializzazione

Per specializzazione s'intende esclusivamente quella abilitata, ciascun Iscritto dovrà indicare la propria, così uniformata:

- ☐ Arti grafiche
- ☐ Chimica Ind.le
- ☐ Chimica nucleare
- ☐ Chimico
- ☐ Cost. aereonautiche
- ☐ Disegno di tessuti
- ☐ Edilizia
- ☐ Elettronica Ind.le
- ☐ Elettronica e Telecom.
- ☐ Elettrotecnica

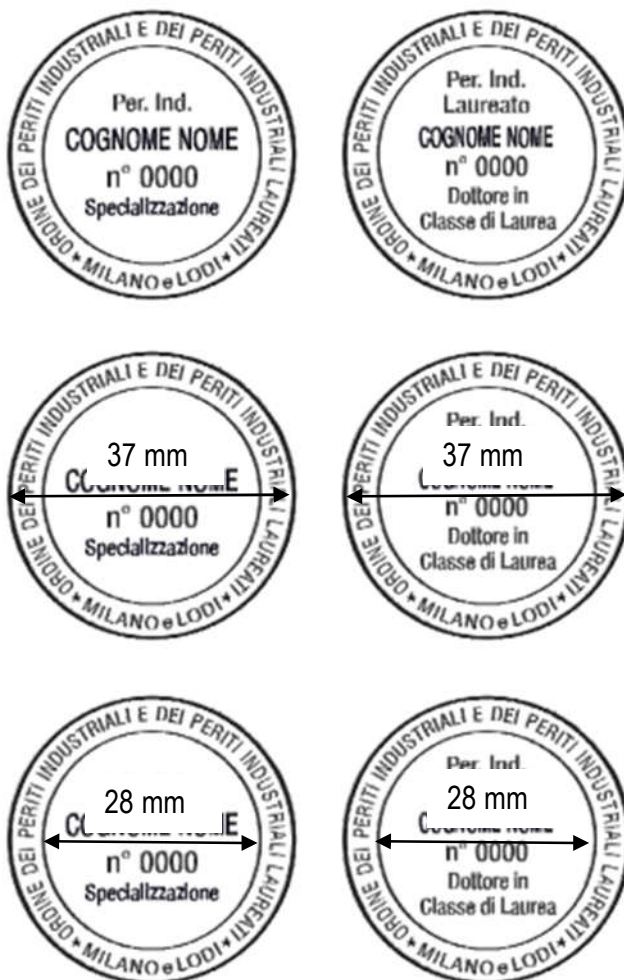
- ☐ Elettrotecnica e Autom.
- ☐ Energia nucleare
- ☐ Fisica Ind.le
- ☐ Industria Tintoria
- ☐ Ind. Metalmeccaniche
- ☐ Informatica
- ☐ Maglieria
- ☐ Meccanica
- ☐ Tecnologie alimentari
- ☐ Telecomunicazioni
- ☐ Termotecnica.

Si precisa che il termine “specializzazione” riportato nella rappresentazione grafica a seguire è indicato unicamente per individuare il punto in cui deve essere inserita la specializzazione conseguita con l’abilitazione professionale all’atto dell’iscrizione all’Ordine, quindi nel timbro si dovrà indicare solo la specializzazione conseguita (es.: Edilizia; Termotecnica; ecc.), senza il prefisso “specializzazione”.

All’interno della circonferenza di diametro 28 mm, per i Periti Industriali Laureati comparirà la scritta identificativa di ogni singolo Iscritto, così composta:

- Per. Ind. Laureato
- Cognome Nome
- n° iscrizione
- Dottore in, seguito dalla classe di laurea conseguita (es.: Dottore in Ingegneria Industriale – Dottore in Ingegneria civile; ecc.).

Di seguito si riportano le due rappresentazioni grafiche dei timbri



Non è consentito l'utilizzo di timbri difforni da quelli esemplificati graficamente nel presente articolo.

Art. 4

Il numero progressivo d'iscrizione non può essere attribuito ad un altro Iscritto in caso di cancellazione dall'Albo del primo assegnatario, neppure nel caso di un Iscritto che avesse cessato l'attività professionale e chiedesse di nuovo la propria iscrizione.

Solo gli Iscritti che si sono dimessi o che si sono trasferiti in altra provincia che chiedessero nuovamente l'iscrizione all'Albo possono – entro e non oltre un anno dalla data della delibera di dimissione o trasferimento – richiedere il numero di matricola precedentemente assegnato.

Art. 5

Ciascun Iscritto dovrà provvedere autonomamente a dotarsi del proprio timbro, che non potrà differire per dimensioni e caratteristiche da quanto descritto al precedente art.3 e dalle rappresentazioni grafiche illustrate.

Il Perito Industriale iscritto all'Albo in più specializzazioni o in più classi di laurea, dovrà dotarsi di un timbro per ciascuna di esse, che impiegherà in relazione alle prestazioni professionali svolte.

Acquisito il timbro, e prima del suo utilizzo, l'Iscritto dovrà provvedere ad inviarne scansione a mezzo PEC alla Segreteria dell'Ordine.

Il Perito Industriale iscritto all'Ordine che non esercita la professione è esentato dall'obbligo di dotarsi di timbro, previa comunicazione da inviarsi all'Ordine a mezzo PEC.

Per "Perito Industriale che non esercita la professione" si intende un Iscritto all'Ordine che nell'ambito della propria specializzazione svolge tale attività in ambito non riservato senza mai vidimare con propria firma e timbro qualsiasi tipo di elaborato tecnico.

Il Perito Industriale che svolge attività da imprenditore, da dipendente o in altre forme di collaborazione lavorativa previste dalla legge e che vidima con propria firma e timbro qualsiasi tipo di elaborato tecnico, la cui produzione costituisce attività riservata, è da intendersi a tutti gli effetti esercitante la professione, e quindi soggetto anche agli inerenti obblighi del presente Regolamento.

Art. 6

Il timbro non ha più alcuna validità qualora il Perito Industriale cessasse di essere iscritto nell'Albo per:

- a. dimissioni volontarie
- b. trasferimento ad altra provincia
- c. provvedimento disciplinare, riferito alla sospensione, per il periodo temporale comminato.
- d. radiazione
- e. decesso

In tali circostanze, l'Iscritto non potrà più utilizzare il timbro e l'eventuale uso configura l'esercizio abusivo della professione ai sensi dell'art. 348 c.p.p..

Art. 7

Nell'eventualità il timbro come sopra realizzato abbia a deteriorarsi o comunque sia inservibile l'Iscritto dovrà provvedere autonomamente a dotarsene di uno nuovo.

In caso di smarrimento o furto del timbro l'Iscritto dovrà farne denuncia immediata al Presidente dell'Ordine e alle autorità preposte, provvedendo successivamente e autonomamente a dotarsene di uno nuovo.

In caso di smarrimento, è concesso all'Iscritto apporre a fianco del numero di iscrizione del nuovo timbro la lettera "D" (duplicato) ad eventuale sua tutela

In caso di più duplicati è possibile far seguire alla lettera D il numero progressivo del duplicato (Es.: D; D2; D3 ecc).

In ogni caso, prima del suo utilizzo, l'Iscritto dovrà provvedere ad inviare scansione del duplicato a mezzo PEC alla Segreteria dell'Ordine.

Art. 8

Le presenti norme regolamentari entrano in vigore mercoledì 25 settembre 2019 e ciascun Iscritto è obbligato ad osservarle e a adottarne i contenuti.

Dal 1° gennaio 2020 i timbri attualmente in uso cessano di validità e non dovranno più essere utilizzati.

Il mancato rispetto delle presenti norme regolamentari costituisce illecito disciplinare, ferme restando le responsabilità penali derivanti dall'utilizzo improprio del timbro.